

N. R.G. 2020/13429



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile

Il Giudice,

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;

Vista la richiesta avanzata in data 31.7.2020 dalla Questura di Torino di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Torino "Brunelleschi" di _____ nato in Brasile il _____

Visti la memoria prodotta in udienza dalla difesa del trattenuto e i relativi documenti;

Rilevato che l'odierno trattenuto ha fatto ingresso al C.P.R. in data 3.6.2020 in forza di provvedimento del Questore di Torino in pari data emesso, in esecuzione del provvedimento espulsivo emesso dal Prefetto di Torino ed il trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 5.6.2020 e successivamente prorogato con provvedimento in data 1.7.2020;

Ritenuta la propria competenza a decidere sulla richiesta di proroga del trattenimento ai sensi dell'art. 1 co. 2 bis D.L. 241/2004 conv. in L. 271/2004, in ragione della pendenza avanti al Tribunale per i Minorenni del procedimento promosso dal trattenuto ex art. 31 TUI (cfr. doc. 2 memoria difensiva);

Rilevato che la difesa del trattenuto si è opposta alla proroga del trattenimento per plurimi motivi, e segnatamente deducendo l'inespellibilità dello straniero in ragione della contingente ed eccezionale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 presente nel Paese di rimpatrio (art. 20 bis TUI), nonché del rapporto di convivenza *more uxorio* intrapreso dall'interessato con cittadina italiana (art. 19 co. 2 lett. c) TUI) in stato di gravidanza (art. 19 co. 2 lett. d) TUI), rilevando altresì come la chiesta proroga non sia giustificata da elementi nuovi;

Rilevato come il decreto prefettizio di espulsione, motivato in ragione della pericolosità sociale del trattenuto in quanto annoverato tra i soggetti di cui all'art. 1 D.Lgs. 159/2011, non dia conto dei legami familiari del trattenuto e del suo radicamento nel territorio italiano;

Rilevato che, in base a quanto emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni resa dal trattenuto in udienza, il predetto è in Italia dal 1997, è padre di tre minori nate dalla relazione con la cittadina italiana _____ una delle quali affetta da disabilità e l'ultima nata successivamente alla condanna riportata nell'anno 2017 (cfr. doc. 5), è in attesa di un quarto figlio da parte di una nuova



compagna (anch'ella cittadina italiana) con la quale ha dichiarato di avere intrapreso una relazione sentimentale sin dal mese di maggio 2019 e di convivere *more uxorio* (cfr. doc. 6) nonchè è titolare di un rapporto di lavoro subordinato trasformato a tempo indeterminato nel luglio 2019 (cfr. doc. 7); Considerato che il trattenuto ha dichiarato di incontrare le tre minori con frequenza settimanale in luogo neutro (circostanza non contestata né smentita da elementi di segno contrario), ha promosso, nel corrente mese di luglio 2020, ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 TUI (cfr. doc. 1) ed il procedimento penale in relazione al quale è stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere, sostituita in data 3.6.2020 da quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è ancora *sub iudice* (v. ordinanza GUP di Torino in atti);

Rilevato altresì che l'Amministrazione ha dichiarato di avere presentato richiesta di identificazione e rilascio di lasciapassare a nome del trattenuto alla Rappresentanza Diplomatica di Brasile in data 9.6.2020 senza esito;

Ritenuto, alla luce dell'articolata situazione familiare del trattenuto in Italia quale emersa con compiutezza nel presente giudizio e della circostanza che la richiesta di identificazione e di lasciapassare inoltrata all'Autorità Diplomatica brasiliana il 9.6.2020 è rimasta a tutt'oggi priva di riscontro, che non ricorrano i presupposti per prorogare il trattenimento in corso;

P.Q.M.

RESPINGE

la richiesta di proroga del trattenimento presso il locale C.P.R.

nato in Brasile il

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente Ordinanza e per gli adempimenti di competenza.

Torino, 31.7.2020 (ore 20.00)

Il Giudice

Daniela CULOTTA

